

LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI: LA PROGETTAZIONE

- **Le problematiche relative all'equo compenso dei progettisti. I gruppi di progettazione e la parità di genere**

(Arch. Claudio Tomasini)

Applicabilità della legge 49/2023 agli affidamenti per la realizzazione di opere pubbliche

La questione relativa alla necessità di chiarire se attraverso la legge n. 49 del 2023 il legislatore abbia reintrodotta dei parametri professionali minimi e, in caso positivo, quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura è stata posta alla Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tra gli altri dall'ANAC in data 7/07/2023 e dal MIT.

Al riguardo si richiamano le posizioni interpretative riscontrabili dalle:

- delibera di precontenzioso n.101 del 29 febbraio 2024 emessa dall'ANAC;
- Documento di consultazione ANAC – bando tipo n.2/2023 – schema di disciplinare di gara;
- I rilievi riportati nella sentenza del TAR Veneto del 3 aprile 2024 n.632;
- I rilievi riportati nella sentenza del TAR Lazio del 30 aprile 2024 n.8580;
- Circolare CNPPC (ordini Architetti) n. 63 del 6/05/2024;
- Nota ANAC del 19.04.2024 alla Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

L'ANAC nello schema di bando tipo posto in consultazione ricorda quanto di seguito riportato.

La formulazione dell'articolo 41, comma 15, del codice rimanda all'allegato I.13 al fine di stabilire le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. La norma stabilisce che detti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Tale formulazione differisce da quella utilizzata in vigore del decreto legislativo 50/2016, laddove l'articolo 24, comma 8, prevedeva che i corrispettivi così individuati fossero considerati come «criterio o base di riferimento». Da tale locuzione, la giurisprudenza aveva ricavato che le stazioni appaltanti dovessero utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro di cui tener conto per effettuare il calcolo del compenso da porre a base di gara, considerando tale importo come soggetto a ribasso in sede di offerta. La diversa formulazione dell'articolo 41, comma 15, induce quindi a ritenere che i compensi calcolati sulla base delle tabelle ministeriali siano da porre come importo a base di gara.

Nelle more di un chiarimento, riporta le possibili soluzioni

Opzione 1: Necessità di svolgere gare a prezzo fisso

Sulla base del dato normativo, potrebbe sostenersi che il compenso professionale individuato sulla base delle tabelle ministeriali da porre a base di gara sia in ogni caso inderogabile e, pertanto, non possa essere assoggettato al ribasso in sede di offerta. La competizione tra i concorrenti quindi potrà essere soltanto di tipo qualitativo ed avere ad oggetto specifiche caratteristiche del servizio, ferma restando la possibilità di premiare l'offerta di un tempo di esecuzione inferiore rispetto a quello previsto nel bando di gara.

Opzione 2: Possibile ribasso limitato alle spese generali

Fermo restando il divieto di sottoporre a ribasso il compenso professionale individuato sulla base delle tabelle ministeriali, si potrebbe mantenere ferma la possibilità di effettuare una gara con valutazione dell'offerta economica limitatamente alla parte di costo che esula dal compenso professionale e, pertanto, sostanzialmente, limitata alle spese generali (e/o altre attività art.6 comma 2 DM). Con riferimento a tale possibilità, si evidenzia che consentendo il ribasso su una quota di tali spese, potrebbe verificarsi che i concorrenti più strutturati offrano il massimo ribasso sostenibile, attestandosi tutti su una quota fissa. In sostanza, ci sarebbe il rischio di attivare, anche in questo caso, ad una gara a prezzo fisso. Inoltre, si verificherebbe l'aspetto negativo che i professionisti singoli o le società di piccole dimensioni potrebbero essere costretti ad offrire un ribasso inferiore, non riuscendo ad abbattere nella stessa misura i costi. Quindi, sostanzialmente, la competizione verrà svolta sulle dimensioni dell'operatore economico o sulla capacità organizzativa e non sulla qualità del servizio.

Opzione 3: Non applicabilità della disciplina dell'equo compenso alle procedure di evidenza pubblica

*I sostenitori di tale tesi affermano che la previsione di tariffe minime si pone in netto contrasto con il principio di concorrenzialità, con evidenti dubbi di compatibilità anche a livello di normativa comunitaria. **Inoltre, occorre considerare che l'articolo 2, comma 1 della legge 49/2023 definisce il proprio ambito di applicazione in relazione ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile.** Ciò significa che la relativa disciplina è circoscritta alle ipotesi in cui la prestazione professionale trova fondamento in **un contratto d'opera caratterizzato dall'elemento personale**, in cui il singolo professionista assicura lo svolgimento della relativa attività principalmente con il proprio lavoro autonomo. Resterebbero, quindi, escluse dall'applicazione della disciplina sull'equo compenso le ipotesi in cui **la prestazione professionale viene resa nell'ambito di un appalto di servizi, attraverso una articolata organizzazione di mezzi e risorse e con assunzione del relativo rischio imprenditoriale.** Altro argomento portato a favore di tale ricostruzione è l'espressa applicazione della normativa sull'equo compenso alle "convenzioni" che sarebbero identificabili in particolari rapporti contrattuali caratterizzati da una posizione dominante del committente, con conseguente necessità di ristabilire gli equilibri contrattuali proprio attraverso l'introduzione di tariffe minime. Tale situazione non ricorrerebbe nell'ambito delle procedure di gara caratterizzate dalla presentazione di offerte libere e adeguatamente ponderate da parte degli offerenti e dalla previsione di adeguati meccanismi atti proprio ad evitare la presentazione di offerte eccessivamente basse e quindi non sostenibili (anomalia dell'offerta). Ulteriori considerazioni muovono dall'esigenza di interpretare le disposizioni appartenenti a diversi ordinamenti in modo sistematico, tenendo conto del contesto ordinamentale complessivo in cui si inseriscono, pena l'annullamento dei principi di concorrenzialità e di evidenza pubblica che governano l'affidamento dei contratti pubblici.*

Allo stato, con la nota del 19.04.2024 inviata alla Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al MEF e al MIT, l'ANAC ha sollevato diverse perplessità sulla compatibilità tra le due discipline, operando le seguenti considerazioni su quattro profili essenziali, ovvero **(i) l'incompatibilità tra l'impostazione normativa emergente dal c.d. Codice dei contratti pubblici e la disciplina sull'equo compenso; (ii) il contrasto della L. n. 49/2023 con il principio di tutela della concorrenza e con i criteri ermeneutici in precedenza illustrati dal giudice europeo; (iii) la non applicabilità della L. n. 49/2023 al di fuori delle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del Codice civile; (iv) il rischio di maggiori oneri per la finanza pubblica.** A parere dell'ANAC;

Nota ANAC i. è necessario un “intervento interpretativo o normativo” per l'uniforme applicazione della normativa di riferimento, considerato che i due ambiti normativi andrebbero “coordinati tra loro, accedendo ad una soluzione interpretativa che eviti l'insorgere di contrasti”, poiché la legge sull'equo compenso “sebbene successiva al Codice, non ha derogato espressamente allo stesso, ai sensi del relativo art. 227, e pertanto la stessa si applica ai contratti pubblici nell'ambito della relativa disciplina. D'altra parte, lo stesso art. 3, co. 3 della legge n. 49/2023 stabilisce che non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi europei”;

Sentenza del 30.04.2024, n. 8580, il TAR Lazio, Sez. V-ter

Con riferimento al punto sopra identificato al sub (i) (l'incompatibilità tra l'impostazione normativa emergente dal c.d. Codice dei contratti pubblici e la disciplina sull'equo compenso), il TAR Lazio ha osservato, contrariamente a quanto ritenuto dall'ANAC, che il tenore testuale della L. n. 49/2023 è chiaro laddove, all'art. 2, co. 3, afferma che le disposizioni relative all'equo compenso debbano applicarsi "altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione...".

A fronte di ciò, secondo il G.A. non è ravvisabile alcun contrasto tra la L. n. 49/2023 e la disciplina eurounitaria in materia di libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi in regime di concorrenzialità, né tantomeno alcuna "ontologica incompatibilità" tra la disciplina sull'equo compenso e il Codice dei contratti pubblici.

A supporto di tale argomentazione, il TAR ha rilevato che non c'è alcun disallineamento tra le due norme, considerato che una "antinomia può configurarsi in concreto allorché – in sede di applicazione – due norme connettono conseguenze giuridiche incompatibili ad una medesima fattispecie concreta", il che non accade nel caso di specie.

Infatti, il dato testuale è incontrovertibile: "da un lato, la legge n. 49/2023 prevede esplicitamente l'applicazione alle prestazioni rese in favore della P.A., senza esclusioni, dall'altro lato, l'art. 8 del D.lgs. n. 36/2023 impone alle pubbliche amministrazioni di garantire comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso nei confronti dei prestatori d'opera intellettuale (salvo che in ipotesi eccezionali di prestazioni rese gratuitamente)".

Alcuna incompatibilità può rilevarsi, inoltre, tra la L. n. 49/2023 e il ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerato che il compenso del professionista è solo una delle voci che compongono il prezzo determinato come importo a base di gara.

Nota ANAC ii. il Codice dei contratti pubblici già perseguirebbe le finalità di cui alla L. n. 49/2023, contemplando in sé “specifici meccanismi volti a scongiurare la presentazione di offerte eccessivamente basse e, quindi, non sostenibili”, come ad esempio la disciplina sull’anomalia dell’offerta e l’appropriata ponderazione tra il punteggio qualitativo e quello economico. Per giunta, “la previsione di tariffe minime non soggette a ribasso rischia di porsi in contrasto con il diritto eurounitario, che impone di tutelare la concorrenza. Come chiarito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 4/7/2019, Causa C-377/2017, infatti, in materia di compensi professionali, l’indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione Europea ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi, posizione confermata dalla successiva sentenza del 25/1/2024, Causa C-438/2022 secondo cui le tariffe minime relative al compenso professionale degli avvocati devono essere disapplicate in quanto contrastanti con il principio di concorrenza”. Peraltro, la concorrenza sul prezzo – considerato unitariamente in ogni sua componente – costituisce elemento essenziale per il funzionamento del gioco concorrenziale e l’eventuale limitazione alle sole spese generali o all’elemento qualitativo “rischierebbe di introdurre di fatto una barriera all’ingresso per gli operatori più giovani, meno strutturati e di minore esperienza”;

Sentenza del 30.04.2024, n. 8580, il TAR Lazio, Sez. V-ter

Quanto al secondo profilo sub (ii) (il contrasto della L. n. 49/2023 con il principio di tutela della concorrenza e con i criteri ermeneutici in precedenza illustrati dal giudice europeo), correlato al precedente sub (i), il TAR ha rilevato, innanzitutto, l’inconferenza delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 4 luglio 2019 C-377/17 e del 25 gennaio 2024 C-438/22, richiamate sia dal ricorrente che dall’ANAC ed aventi ad oggetto fattispecie non sovrapponibili a quella oggetto di decisione.

In particolare, con riferimento alla tutela della concorrenza, il G.A. ha osservato che la L. n. 49/2023 “contribuisce [...], analogamente al richiamato giudizio di anomalia dell’offerta, ad evitare che il libero confronto competitivo comprometta gli standard professionali e la qualità dei servizi da rendere a favore della pubblica amministrazione”.

Il TAR ha, poi, affermato – richiamando il precedente arresto del TAR Veneto – che la L. n. 49/2023 non è in grado “di pregiudicare l’accesso, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano da parte di operatori economici di altri Stati dell’Unione Europea”, trattandosi invece di una disciplina che si pone l’obiettivo di rafforzare le tutele e la partecipazione alle procedure pubbliche, salvaguardando al contempo i profili qualitativi e tecnici delle offerte.

Nota ANAC iii. a ben vedere, la L. n. 49/2023 sarebbe “applicabile ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del Codice civile (contratto d’opera caratterizzato dall’elemento personale nell’ambito di un lavoro autonomo) e, più in generale, a tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui è necessario ripristinare l’equilibrio sinallagmatico. I contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura, invece, sono normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex articolo 1655 del Codice civile, con cui una parte assume l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio”;

Sentenza del 30.04.2024, n. 8580, il TAR Lazio, Sez. V-ter

Anche con riferimento al profilo sub (iii) (la non applicabilità della L. n. 49/2023 al di fuori delle prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del Codice civile), il TAR Lazio ha assunto una posizione netta, affermando che “la scelta di applicare la disciplina sull’equo compenso esclusivamente alle prestazioni di natura intellettuale rese in favore della P.A. dal singolo professionista, che non necessita (o comunque non si avvalga) di un’organizzazione di mezzi e risorse, sarebbe difficilmente giustificabile dal punto di vista logico, considerata l’ontologica corrispondenza tra le prestazioni rese dal singolo e quelle rese nell’ambito di una società/impresa”.

L’ordinamento lascia libero il professionista di svolgere la propria attività come singolo o in forma associata ed una diversa interpretazione del dato normativo oggetto di contestazione aprirebbe finanche a possibili situazioni di disparità di trattamento.

Nota ANAC iv. infine, dal mancato coordinamento tra le due norme (ovvero, in sostanza, dalla “preminenza” del principio dell’equo compenso) deriverebbero maggiori oneri per la finanza pubblica in caso di gare a prezzo fisso, così violando l’art. 13 della stessa L. n. 49/2023. Per di più, l’applicazione dell’articolo 3, comma 5, L. n. 49/2023 (il quale ammette il ricorso al giudice civile per contestare l’affidamento a un prezzo inferiore rispetto a quello determinato ex All. I.13 D.lgs. n. 36/2023), “oltre a determinare una sovrapposizione con i poteri e le competenze delle stazioni appaltanti in termini di verifica della congruità delle offerte, produrrebbe una situazione di assoluta instabilità e incertezza sull’affidamento e sulle relative condizioni, con evidenti ripercussioni sulla spesa pubblica. In particolare, l’esito positivo del giudizio ordinario comporterebbe la necessaria modifica del quadro economico finanziario dell’intervento, con conseguenti ricadute, anche sulla capacità di spesa futura, che appaiono tanto più evidenti per gli interventi finanziati con i fondi del PNRR”

Sentenza del 30.04.2024, n. 8580, il TAR Lazio, Sez. V-ter

Quanto, infine, al rischio di maggiori oneri per la finanza pubblica (sub iv), il TAR Lazio si è limitato ad osservare – in linea generale – che il (presunto) contrasto va risolto interpretando le disposizioni in discussione coerentemente con l’art. 8 del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni debbono garantire comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso nei confronti dei prestatori d’opera intellettuale.

Posizione degli ordini professionali

Con propria Circolare n. 63 del 6/05/2024 la CNAPPC (Consigli Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori)

Avente ad oggetto; Compatibilità della legge n. 49/2023 recante “*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*”, circa gli affidamenti di incarico nella Pubblica Amministrazione disciplinati dal D. Lgs. n. 36/2023 nel richiamare le posizioni dell’ANAC e le sentenze dei su menzionati TAR, in attesa di chiarimenti, se ritenuti necessari, della Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del MEF e del MIT **ritiene fondamentale che le Stazioni Appaltanti diano seguito all’orientamento del G.A. al fine di scongiurare, nell’interesse pubblico, prassi illegittime e, quindi, ulteriori contenziosi.**

L’applicazione dell’equo compenso è a garanzia di una prestazione professionale di qualità e, infatti, non bisogna mai dimenticare che la *ratio* della legge 49/2023 è quella di garantire un “*compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale*”

RICHIAMI NORMATIVI

ALLEGATO I.1

Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti

(Articolo 13, comma 6)

Articolo 1.

Definizioni dei soggetti

- 1. Nel codice si intende per:
 - a) «**stazione appaltante**», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;
 - l) «**operatore economico**», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;
 - m) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito o costituendo, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di una unica offerta;
 - n) «aggiudicatario», un **operatore economico** cui è affidato un appalto o una concessione;

Articolo 2.

Definizioni dei contratti.

- b) «contratti di appalto» o «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più **operatori economici** e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
- c) «contratti di concessione» o «concessioni», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più **operatori economici**, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

Articolo 3.

Definizioni delle procedure e degli strumenti.

- a) «affidamento del contratto», l'atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato **all'operatore economico** selezionato o scelto dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;
- c) «procedura di evidenza pubblica», la procedura selettiva tramite gara fra **operatori economici** che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della disciplina dettata dal codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all'affidamento del contratto;
- d) «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più **operatori economici**, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Codice dei contratti pubblici D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.

LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I - DEI PRINCIPI

Titolo I I principi generali

Articolo 1.

Principio del risultato

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.

4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

Articolo 8.

Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.

2. Le **prestazioni d'opera intellettuale** non possono essere rese **dai professionisti** gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.

Articolo 41

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il **progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo**.

2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del **documento di indirizzo della progettazione** che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.

3. L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica.

15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali **da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura**, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.

Articolo 66.

Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i **professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati**, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati;

f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Articolo 41. *Livelli e contenuti della progettazione.*

15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. **I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.** In sede di prima applicazione del presente codice,.

Articolo 50. *Procedure per l'affidamento.*

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

ALLEGATO I.7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

Articolo 3.

Documento di indirizzo alla progettazione.

1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione". In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d'incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:

s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, **l'importo di massima stimato da porre a base di gara**, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;

Legge 2/3/1949 n,143 Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, e s. m. i. **Art. 15.**

Quando per l'esecuzione di una delle opere indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza allo intero svolgimento dell'opera, dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione le sue competenze, **sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A.** A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

DM 27/07/2016 Art. 1 Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di progettazione e alle attivita' di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici».

2. Il corrispettivo e' **costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori** di cui ai successivi articoli.

Ulteriori osservazioni e richiami

di seguito si riporta il testo dell'art.2 della Legge 49/2023

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purchè vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Come si evidenzia la Legge al primo comma dell'art. 2 richiama espressamente l'art.CC 2230 allargando l'attività ivi comprese (prestazione intellettuale), anche in forma associata o societaria, ma specificando che si applica ai rapporti professionali delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Il successivo comma tre precisa che le disposizioni della legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. In questo specifico caso **il legislatore ha omesso la dizione "anche in forma associata o societaria"** pertanto si potrebbe intendere che lo stesso volutamente nel caso di prestazioni a favore di pubbliche amministrazioni ritenga limitare il caso di applicazione dell'equo compenso **all'ipotesi di incarico a singolo professionista** – contratto d'opera intellettuale (prestazione intellettuale – fiduciaria) e non ai contratti d'appalto intendendo che dietro la prestazione dell'opera c'è il lavoro d'impresa.

Nella richiamata determinazione dell'ANAC pare venga sposata detta interpretazione in quanto anche a giustificazione della legittimità del ribasso sull'intero importo della prestazione cita "le ipotesi in cui la prestazione professionale viene resa nell'ambito di un appalto di servizi, attraverso una articolata organizzazione di mezzi e risorse e con assunzione del relativo rischio imprenditoriale".

l'articolo 2, comma 1 della legge 49/2023 definisce il proprio ambito di applicazione in relazione ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile (contratto d'opera caratterizzato dall'elemento personale). Ciò significa che l'applicazione della disciplina sull'equo compenso potrebbe non riguardare le ipotesi in cui la prestazione professionale viene resa nell'ambito di un appalto di servizi, attraverso una articolata organizzazione di mezzi e risorse e con assunzione del relativo rischio imprenditoriale.

In ordine al richiamo dell'art. CC 2230 è bene ricordare che le norme relative al contratto d'opera intellettuale sono contenute nel codice civile al capo secondo "delle professioni intellettuali", del titolo terzo "del lavoro autonomo", del libro quinto "del lavoro", del codice civile, dall'articolo 2229 all'articolo 2238. La disciplina giuridica di questo contratto è inserita nel codice civile subito dopo la disciplina del contratto d'opera, che ritroviamo al Capo I "delle disposizioni generali", del titolo III "del lavoro autonomo", del libro V "del lavoro", del codice civile, dall'articolo 2222 all'articolo 2228. La connessione tra queste due figure contrattuali non si riferisce esclusivamente al tipo di collocamento delle norme.

L'articolo 2230 del codice civile, rubricato "prestazione d'opera intellettuale", recita testualmente: "Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti è, in quanto compatibili con queste con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente". In realtà la disciplina del contratto d'opera è simile alla disciplina relativa al contratto di appalto. Tra queste due tipologie contrattuali, il contratto d'appalto da una parte e il contratto d'opera dall'altra, intercorrono delle differenze.

Nel contratto di appalto dietro la prestazione dell'opera c'è il lavoro di un'impresa, nel contratto d'opera c'è un piccolo imprenditore, un lavoratore autonomo che svolge la sua attività in prevalenza con il proprio lavoro, questo costituisce l'elemento di differenza tra i due tipi di contratti. La prestazione d'opera intellettuale, consiste nel mettere a disposizione le proprie competenze e risorse intellettuali specifiche, in vista della realizzazione di un risultato utile per il proprio cliente.

Uno degli aspetti che caratterizzano il contratto d'opera intellettuale è l'impronta strettamente fiduciaria che intercorre tra il professionista e il proprio cliente. L'esistenza del legame fiduciario, fa di questo un contratto fondato sull'intuitus personale. L'esistenza del legame fiduciario è l'articolo 2232 del codice civile, rubricato "esecuzione dell'opera", che recita testualmente: "Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione".

Per quanto sopra si potrebbe interpretare che il professionista intellettuale deve svolgere l'incarico che gli è stato assegnato di persona, senza avvalersi per questo di collaboratori. Il dettato dello stesso articolo nel prosieguo consente al professionista intellettuale di avvalersi di collaboratori, che dovranno svolgere la loro attività sotto la direzione e responsabilità del professionista stesso. Il carattere della prestazione è personale, colui che decide della prestazione è il professionista al quale il cliente si affida. Inoltre il legislatore ha stabilito in riferimento all'esercizio delle professioni intellettuali determinati requisiti. Si tratta dell'articolo 2229 del codice civile rubricato "esercizio delle professioni intellettuali, che recita testualmente: "La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

In conclusione si potrebbe ipotizzare che le Amministrazioni pubbliche applichino la Legge dell'equo compenso negli incarichi diretti a singoli professionisti, ovvero in procedure non concorsuali. Mentre per gli affidamenti di appalto di servizi di ingegneria ove possono partecipare tutti gli Operatori Economici in qualunque forma costituiti sia da porre a base di gara l'importo della prestazione definito obbligatoriamente nell'allegato I.13 sul quale gli offerenti, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, formulano il ribasso offerto.

Resta comunque salvo l'onere per l'Amministrazione di effettuare la verifica dell'anomalia.

Comunque resta in capo all'Operatore Economico, qualora per svolgere le attività di sua competenza si avvale di professionisti, per le prestazioni di cui all'art.CC 2230, il corrispondere agli stessi il compenso definito dalla legge 49/2023. Ne deriva che l'Amministrazione aggiudicatrice, nel effettuare la verifica di anomalia, valuti come l'Operatore Economico intende svolgere la prestazione e qualora risulti che si avvale di incarichi di tipo professionale gli importi delle spettanze ritrovino capienza nell'importo offerto.

COMMENTO – detta interpretazione risolverebbe alcuni nodi quali quello dell'appalto integrato, quello della Concessione di realizzazione e gestione nonché quello del partenariato pubblico-privato, ove l'Operatore Economico è unico e chiaramente un imprenditore e la prestazione di servizi rientra nel complessivo oggetto di offerta.

I GRUPPI DI PROGETTAZIONE

ALLEGATO II.12

Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 34.

Requisiti dei professionisti singoli o associati.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Articolo 35.

Requisiti delle società di professionisti.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1) i soci;

2) gli amministratori;

3) i dipendenti;

4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui al presente articolo si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato *pro quota* alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Articolo 36.

1. *Requisiti delle società di ingegneria.*

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;

b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

5. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

a) i soci;

b) gli amministratori;

c) i dipendenti;

d) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

7. Si applica il comma 2 dell'articolo 35.

contributo è versato *pro quota* alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti.

Articolo 37.

Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:

a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:

1) legale rappresentante;

2) amministratori;

3) soci, soci fondatori, associati;

4) dipendenti;

5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;

b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;

c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

4. I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.

5. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto

Articolo 38.

Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.

1. Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Articolo 39.

Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

3. Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;

b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;

c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

Art. 46 D. lgs. n. 198 dell'11.04.2006 - Rapporto sulla situazione del personale

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4)

1. Le aziende pubbliche e private che occupano **oltre cinquanta** dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ((...)) ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano **fino a cinquanta** dipendenti **possono, su base volontaria**, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo

2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in **modalità esclusivamente telematica**, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1:

a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;

b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;

c) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto

3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. ((Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta)) la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1.

Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro

DPCM 20.06.2023 in G.U. 26.07.2023

Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati.

- Sulla Gazzetta ufficiale n. 173 del 26 luglio è stato pubblicato il DPCM 20 giugno 2023, contenente le linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità negli appalti, per i **contratti riservati**.
- Si tratta dei contratti che possono essere riservati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti a operatori economici che hanno come scopo l'inclusione lavorativa delle persone disabili o svantaggiate (articolo 61 del decreto legislativo n. 36/2023, cd. nuovo Codice appalti).
- Il decreto si rivolge in via esclusiva ai contratti d'appalto pubblici e disciplina le disposizioni dirette all'inserimento di criteri orientati a promuovere l'inclusione lavorativa dei **giovani sotto i 36 anni e dei disabili, nonché l'occupazione femminile**.

<><><><><>

Clausola di esclusione «tipo» prevista in gare per servizi di progettazione (es. per il Giubileo 2025)

<<Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità>>

Clausola di attribuzione punteggio premiale:

<<D. Parità di genere Il concorrente illustra l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11/4/2006, n. 198. In assenza di comprova tale elemento non sarà considerato ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio>>

Dichiarazione a pena di esclusione:

<<L'operatore deve dichiarare: "di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022>>.

N.B. Le succursali (o *branch*) italiane (art. 2197 cod. civ.) di società di progettazione di project management con sede principale all'estero («case madri» con più di 50 dipendenti) non sono tenute alla redazione periodica di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile purchè occupino localmente (cioè in Italia) meno di 50 dipendenti